

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020**

CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE

Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successivi provvedimenti attuativi; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di valutazione indipendente del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 (di seguito indicato come Programma, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 9108 del 9 dicembre 2015 di cui la Giunta regionale lombarda ha preso atto con propria deliberazione n. 4815/2016), sulla base del Piano di valutazione del Programma approvato ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 dal Comitato di Sorveglianza a Sion il 19/01/2017.

Tale servizio si configura, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, quale fornitura all'Autorità di Gestione (di seguito: AdG) di competenze specialistiche per la valutazione del Programma.

Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Articolo 3 – Descrizione del servizio

La valutazione del Programma viene svolta al fine di comprendere in che misura le politiche attuate dallo stesso abbiano ottenuto lo scopo che si prefiggevano e svolge, nei confronti delle organizzazioni che attuano la politica e dei cittadini che ne beneficiano, una funzione chiave nell'assicurare conoscenza (management control), comprensione e partecipazione (accountability), apprendimento (learning) in relazione alle scelte di policy e a ciò che è realizzato con le risorse

pubbliche, definendo conseguentemente le premesse affinché la programmazione e l'attuazione delle policy siano sempre più coerenti con gli obiettivi posti dall'Unione europea e dalle Amministrazioni interessate e correlate ai bisogni del territorio, promuovendo, al contempo, il miglioramento dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

L'attività di valutazione sarà svolta in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale e dagli orientamenti della Commissione in materia di fondi europei. La valutazione terrà inoltre conto delle modifiche e delle integrazioni che eventualmente interverranno nell'esecuzione del Programma nel periodo di programmazione 2014-2020 e delle valutazioni autonomamente condotte dalla Svizzera sulla base della Convenzione NPR tra Cantoni e Confederazione Elvetica.

Nello svolgimento del servizio, l'appaltatore dovrà effettuare sia analisi generali (volte a delineare la ricostruzione del quadro complessivo dell'attuazione del Programma) che approfondimenti specifici di operazioni o di particolari interventi.

Articolo 4 – Prodotti del servizio

L'Attività di valutazione indipendente, oggetto dell'incarico, dovrà essere formalizzata mediante i seguenti prodotti:

- A) Piani di attuazione della Valutazione: i Piani attuativi saranno presentati dal valutatore entro scadenze definite, in modo tale da garantire la disponibilità di informazioni nei termini compatibili con le disposizioni europee e con il sistema di governance del Piano di Valutazione.
- B) Rapporti annuali di valutazione: il primo entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto e sulla base delle attività realizzate da inizio programmazione. Gli altri entro il 31/3/2020, il 31/03/2021, il 31/03/2022 e il 31/03/2023;
- C) Rapporto di valutazione intermedio: scadenza il 31/03/2019;
- D) Relazione di sintesi (art. 114 Regolamento (UE) n.1303/2013), scadenza il 31/10/2022;
- E) Rapporto di valutazione finale, scadenza il 30/09/2023 ovvero secondo le modalità stabilite dagli adempimenti di chiusura;
- F) Rapporti tematici: secondo necessità in base all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Programma.

A) Piano attuativo di valutazione

La prima redazione dovrà essere consegnata, a seguito del confronto con l'AdG, entro 30 giorni dall'avvio del servizio. Per gli anni successivi al primo, gli aggiornamenti annuali dovranno essere consegnati entro il mese di gennaio ed essere riferiti almeno alle attività valutative dell'anno in corso al momento della consegna, con l'esplicitazione delle modalità e dei temi valutativi allo scopo ultimo di inquadrare ed indirizzare l'impianto generale del disegno valutativo. In ogni caso, il primo

piano attuativo dovrà essere consegnato in tempi compatibili per assicurare la presentazione della sintesi dei risultati delle valutazioni del programma ai sensi degli artt. 50 e 111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Dovrà quindi contenere:

- la definizione puntuale degli obiettivi di valutazione attraverso la lettura critica approfondita del PC e della loro coerenza interna ed esterna;
- l'affinamento delle domande valutative;
- la descrizione dei metodi e degli strumenti che saranno utilizzati per la valutazione;
- l'analisi delle banche dati utili agli approcci valutativi e la definizione di indicatori di risultato e impatto adeguati.

Nella presentazione del Piano attuativo della valutazione e nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà:

- tener conto delle eventuali indicazioni provenienti dall'AdG, dal Comitato Direttivo e dal Comitato di Sorveglianza partecipando, ove richiesto, alle riunioni indette dagli organismi di gestione del Programma;
- raccordarsi sotto il profilo metodologico e organizzativo con la Struttura Nazionale di valutazione (N.U.V.A.L.);
- variare, ove richiesto, la tempistica, gli oggetti degli approfondimenti specifici, l'articolazione dell'indice dei rapporti di aggiornamento della valutazione intermedia, in relazione all'esigenza di assicurare all'Amministrazione Appaltante il rispetto di scadenze ed impegni nazionali e europei, inclusi quelli connessi con la futura programmazione. Tali variazioni non comportano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Appaltante stessa.

B) Rapporti annuali di valutazione

L'obiettivo dei rapporti annuali di valutazione del Programma è quello di fornire un quadro dell'andamento dell'attuazione del PC nello specifico anno di riferimento, dando particolare rilievo all'impiego delle risorse, alle realizzazioni, al processo di implementazione, agli elementi di successo e di insuccesso.

Nei rapporti annuali, si dovrà riservare adeguato spazio per le analisi e le valutazioni sull'attività di comunicazione e il rispetto dei principi trasversali.

Si delinea indicativamente il seguente schema di Rapporto annuale di valutazione:

- Introduzione (contesto del Programma, componenti della sua attuazione, finalità della valutazione);

- Illustrazione dell'approccio metodologico (impianto e analisi, modalità di determinazione dei campioni, raccolta e fonte dei dati, validità dei dati e delle conclusioni), le diverse metodologie e strumenti adottati per le attività di valutazione;
- Descrizione degli aspetti oggetto della valutazione (Obiettivi Specifici, focus area, operazioni, obiettivi trasversali, progetti rilevanti, ecc.);
- Presentazione ed analisi delle informazioni raccolte (informazione e output finanziari, andamento degli Obiettivi Specifici dal punto di vista procedurale ed amministrativo, coerenza dei criteri di selezione degli Assi rispetto agli obiettivi programmati e valutazione della loro efficacia, informazione sulla partecipazione dei beneficiari, risposte al questionario comune, ecc.);
- Analisi, valutazioni ed approfondimenti specifici sui temi trasversali come ad esempio la comunicazione (es. attuazione della Strategia di comunicazione), parità di genere, non discriminazione e ambiente. Un ambito di valutazione sarà dedicato anche all'integrazione tra Programma e programmi attuati a livello regionale, provinciale e cantonale delle Amministrazioni partner (sinergie e complementarietà);
- Conclusioni (relative agli obiettivi al livello europeo, gli obiettivi specifici del Programma, l'efficacia e l'efficienza delle azioni svolte in relazione agli indicatori, l'utilità, la credibilità e il conseguimento dei risultati);
- Suggerimenti, raccomandazioni e proposte finalizzate alla rimodulazione o revisione delle priorità, per migliorarne l'attuazione e l'efficacia e "lezioni apprese";
- Documento di sintesi delle valutazioni;
- Un contributo dovrà essere dedicato all'autovalutazione della valutazione.

C) Rapporto di valutazione intermedio

Oltre all'elaborazione di quanto sopra descritto riguardo ai rapporti annuali (punto B), il rapporto di valutazione intermedio dovrà fornire un approfondimento specifico sul "quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione" degli Assi Prioritari del Programma (Assi 1, 2, 3, 4 e 5).

Il Rapporto dovrà evidenziare l'evoluzione dell'andamento del Programma sia in un'ottica strategica sia operativa. Tale Rapporto comprenderà la valutazione sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del Programma (analisi degli impatti) e sul contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (ex art. 50 Regolamento (UE) n.1303/2013).

Si delinea di seguito uno schema indicativo dei Rapporti:

Contenuti	Descrizione
Introduzione	<i>Contesto del Programma, componenti della sua attuazione, finalità della valutazione</i>
Illustrazione dell'approccio metodologico e delle diverse metodologie e strumenti adottati per le attività di valutazione	<i>Impianto e analisi, modalità di determinazione dei campioni, raccolta e fonte dei dati, validità dei dati e delle conclusioni</i>
Descrizione degli aspetti oggetto della valutazione	<i>Priorità, focus area, misure/operazioni, obiettivi trasversali, progetti integrati, ecc.</i>
Presentazione e analisi della valutazione operativa	<i>Informazione e output finanziari, andamento delle misure dal punto di vista procedurale ed amministrativo, coerenza dei criteri di selezione delle misure rispetto agli obiettivi programmati e valutazione della loro efficacia, informazione sulla partecipazione dei beneficiari, risposte al questionario comune</i>
Presentazione e analisi della valutazione strategica	<i>Analisi degli impatti in relazione agli obiettivi specifici</i>
	<i>Analisi dei temi trasversali, parità di genere, non discriminazione, ambiente, integrazione con NPR, raccordo con fondi SIE e altri Programmi UE, contributi rispetto a EUSALP</i>
Conclusioni	<i>Relative agli obiettivi al livello comunitario, agli obiettivi specifici del Programma, all'efficacia e all'efficienza delle azioni svolte in relazione agli indicatori, all'utilità, la credibilità e il conseguimento dei risultati</i>
Suggerimenti, raccomandazioni e proposte finalizzate alla rimodulazione o revisione delle misure, per migliorarne l'attuazione e l'efficacia e "lezioni apprese"	<i>Indicazioni operative e strategiche per l'utilizzo dei risultati della valutazione</i>
Documento di sintesi delle valutazioni	<i>Sintesi delle principali evidenze emergenti dalla valutazione</i>
Autovalutazione della valutazione	<i>Valutazione della qualità delle attività svolte</i>

D) Relazione di sintesi (art. 114 Reg. (UE) n.1303/2013)

In attuazione dell'Articolo 114, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è richiesto al valutatore indipendente, presumibilmente nell'ottobre 2022, e comunque entro il termine del 31 dicembre 2022, una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal Programma fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

E) Rapporto di valutazione finale

L'elaborazione del rapporto di valutazione finale dell'attuazione del Programma consiste, oltre che nell'elaborazione di quanto previsto per il rapporto annuale, in un approfondimento specifico sul "quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione" su tutti gli Assi Prioritari e sulle diverse trasversalità indicate dal Piano di valutazione.

Tale Rapporto comprenderà valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del Programma (analisi degli impatti) e sul contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (ex art. 50 Regolamento (UE) n.1303/2013).

Il rapporto finale dovrà anche valutare le ricadute e le connessioni rispetto agli interventi attuati con i fondi dei diversi programmi europei.

Lo schema indicativo del Rapporto di valutazione finale è quello dei Rapporti di valutazione intermedi.

F) Rapporti tematici: secondo necessità in base all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del Programma

Sulla base delle esigenze dell'Autorità di Gestione, o espresse del Comitato di Sorveglianza, saranno commissionati, rapporti di approfondimento su tematiche specifiche. Tali approfondimenti dovranno evidenziare le lezioni scaturite dalle analisi e fornire raccomandazioni.

Il Valutatore sarà chiamato a fornire contributi all'Autorità di Gestione per il costante aggiornamento ed adeguamento del Piano di Valutazione.

Si specifica che l'insieme delle prestazioni richieste implica che l'appaltatore operi in stretto contatto con l'Autorità di Gestione (di seguito AdG).

Articolo 5 – Modalità di esecuzione dell'attività

Al fine di garantire un modello organizzativo dedicato alla valutazione efficace ed efficiente con l'obiettivo di programmare le attività valutative, l'Appaltatore è tenuto a presentare annualmente un "Piano attuativo di valutazione". Lo scopo di tale piano è l'approfondimento e la definizione delle modalità con cui il valutatore intende dar corso al proprio mandato e come intende impostare ed organizzare il proprio lavoro nell'arco temporale del mandato.

La prima redazione del "Piano attuativo di valutazione", che dovrà essere presentata entro 30 gg. dall'avvio del servizio e da aggiornarsi ogni anno, sarà finalizzata a definire gli aspetti organizzativi del team di lavoro di cui al Capitolato Tecnico in termini di:

- Organizzazione del team di progetto: personale incaricato, responsabili di progetto;
- Sedi di lavoro, contatti e riferimenti per l'interrelazione tra valutatore e Regione Lombardia;
- Calendarizzazione delle principali attività intermedie atte a fornire i prodotti previsti.

Nell'elaborazione del Piano si dovrà tener conto della struttura della programmazione in generale e degli strumenti attuativi identificati, dell'insieme delle norme (europee, nazionali e regionali) rilevanti per la realizzazione del Programma e delle relative procedure attuative, delle procedure di

gestione e di sorveglianza del Programma. Di seguito si elencano i prodotti con le relative date di consegna all'AdG che dovranno essere rispettate, salvo diverso accordo con l'AdG.

All'aggiudicatario è inoltre richiesto di tenere in considerazione gli altri soggetti istituzionali rilevanti per il Programma cioè:

- Le Amministrazioni corresponsabili del Programma (Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Cantone Ticino, Cantone Vallese, Cantone dei Grigioni);
- Le Autorità Ambientali;
- le Autorità di Certificazione e di Audit.

Tabella di sintesi delle tempistiche delle attività

Prodotti	Tempi
Piano attuativo di valutazione	Il primo Piano attuativo entro 30 giorni dall'avvio del servizio; i successivi aggiornamenti annuali del Piano, contenenti la sintesi dei risultati delle valutazioni del Programma, entro il mese di gennaio, ai sensi degli artt. 50 e 111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Primo rapporto annuale	Entro 45 giorni dall'avvio del servizio e comunque in tempi compatibili per assicurare la presentazione della sintesi dei risultati delle valutazioni del Programma, ai sensi degli artt. 50 e 111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Rapporto annuale	il primo entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto
Rapporto intermedio	31/03/2019
Rapporto annuale	31/03/2020
Rapporto annuale	31/03/2021
Rapporto annuale	31/03/2022
Relazione di sintesi	31/10/2022
Rapporto annuale	31/03/2023
Rapporto di valutazione finale	30/09/2023 ovvero secondo le modalità stabilite dagli adempimenti di chiusura

Esigenze particolari di approfondimento saranno espresse dall'Amministrazione Regionale in funzione delle necessità di efficace ed efficiente attuazione, nelle scadenze di volta in volta predefinite.

La tempistica e la redazione di ulteriori report o relazioni rispetto a quanto sopra indicato, potranno variare in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze ed impegni regionali, nazionali e comunitari, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Regionale.

In rapporto a specifiche esigenze il fornitore dovrà assicurare il rispetto delle scadenze concordate formalmente con l'Autorità di Gestione.

Tutte le attività che fanno riferimento al servizio appaltato dovranno essere realizzate entro i termini che saranno concordati con l'Autorità di Gestione, secondo il Piano attuativo di valutazione che deve essere aggiornato da parte dell'appaltatore ed approvato da parte dell'Autorità di Gestione ogni entro il mese di gennaio, ai sensi degli artt. 50 e 111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il rispetto dei termini concordati come descritto sopra costituisce elemento vincolante nell'attuazione del contratto.

Il Piano attuativo di valutazione dovrà descrivere annualmente i prodotti, le strategie di azione, le scadenze, le modalità organizzative relative alle attività descritte nel capitolato. Il Piano attuativo di valutazione approvato dall'Autorità di Gestione costituisce elemento vincolante nell'attuazione del contratto.

Per tutta la durata del contratto l'appaltatore non potrà partecipare, singolarmente o quale componente di un gruppo (ATI, consorzio) ad altri progetti finanziati nell'ambito del Programma ed altre attività finanziate con risorse dell'assistenza tecnica, al fine di garantire la massima indipendenza della valutazione.

L'Appaltatore deve garantire, in corso d'opera, il permanere delle condizioni di ammissibilità dichiarate all'atto del bando di gara ed in particolare dovrà assumere i seguenti impegni:

- astenersi dall'essere titolare di richieste di contributi a valere sul Programma; le persone che collaboreranno nell'esecuzione della valutazione non potranno collaborare con terzi alla presentazione di progetti cofinanziati dal Programma cui si riferisce il presente servizio;
- le persone che collaboreranno nell'esecuzione dell'incarico non potranno collaborare con terzi beneficiari di contributi a valere sul Programma. L'Appaltatore si impegna affinché la eventuale sostituzione degli esperti proposti in sede di gara sia subordinata alla verifica dei requisiti professionali con il preventivo consenso esplicito e formale da parte dell'Autorità di Gestione.

Si richiede inoltre al fornitore di garantire con oneri a suo carico:

- la disponibilità a incontri presso la sede dell'Autorità di Gestione a Milano;

- la partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo (a Milano) e del Comitato di Sorveglianza (nei territori del Programma), su richiesta dell'Autorità di Gestione e delle Amministrazioni Partner;
- lo svolgimento di visite valutative non inferiori a una l'anno per la durata del progetto e per un numero di progetti pari al 8% del totale di quelli approvati (approssimata per eccesso) all'atto della sottoscrizione del contratto. Il campione di progetti da valutare è da estrarre in modo tale da garantire una copertura omogenea dei territori interessati dal Programma e condiviso con l'Autorità di Gestione del Programma. I sopralluoghi sono da effettuarsi presso il capofila e i territori interessati dal progetto campionato.

Il mancato rispetto delle predette condizioni e impegni autorizza l'Amministrazione Regionale alla risoluzione del contratto.

Articolo 6 – Gruppo di lavoro

Per lo svolgimento del servizio il soggetto aggiudicatario dovrà mettere a disposizione congrue risorse organizzative, tecniche ed umane tali che garantiscano l'esecuzione dei lavori nei modi e nei tempi prestabiliti. Per quanto riguarda le risorse organizzative e tecniche il soggetto aggiudicatario dovrà garantire, per l'intero periodo di esecuzione dei lavori, una dotazione pari o superiore, in qualità e quantità, a quella indicata in sede d'offerta. Le risorse professionali dovranno avere requisiti non inferiori a quelli di seguito descritti. Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un gruppo di lavoro.

Il team di lavoro incaricato dello svolgimento delle attività deve essere composto da un numero minimo di esperti pari a 2 (due), in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle attività richieste, al fine di garantire la regolarità e la qualità complessiva del servizio.

A tale scopo, in sede di offerta, per ciascun componente del team di lavoro:

- deve essere presentato un curriculum, in formato europeo, con l'indicazione della qualificazione e dell'esperienza specifica maturata, dalla quale risulti, tra le altre, l'esperienza in tema di valutazione di programmi di cooperazione europea;
- devono essere definiti il ruolo e le responsabilità nell'ambito del gruppo di lavoro.

Il team di lavoro dovrà essere composto da persone in possesso di laurea magistrale e con le seguenti competenze/esperienze minime:

- un coordinatore e responsabile del servizio, esperto di attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi Europei, con almeno 7 anni di esperienza (componente senior) nell'ambito della programmazione europea con particolare riferimento ai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE);

- un componente con almeno 2 anni di esperienza (componente junior) nei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) ed nell'ambito delle tematiche di valutazione ambientale relativa ai Programma europei.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto. L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, previa richiesta motivata, inoltrata all'AdG, è ammessa solo se i sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e comunque deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal RUP. Il fornitore garantisce, inoltre, la propria disponibilità ad individuare e mettere a disposizione consulenze di alto profilo per la definizione e verifica di questioni di ordine tematico e procedurale, qualora si rendessero necessarie per l'insorgenza di eventuali criticità e non figurassero nel team di lavoro multidisciplinare proposto in sede di gara.

Articolo 7 - Durata del servizio e base d'asta

Il Contratto ha una durata di 62 mesi dall'avvio del servizio e comunque non oltre il 31.12.2023.

La base d'asta onnicomprensiva, prevista per l'iniziativa è di € 258.334,00 Iva esclusa.

E' prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.

Articolo 8 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del *Servizio*. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, **fissi ed invariabili**, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione dell'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché*

delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID che verrà comunicato: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

L'amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del

Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento:

- 10% dell'importo contrattuale, previa emissione di relativa fattura, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione del Piano attuativo della valutazione (documento che descrive l'impianto metodologico e le modalità operative con cui si svolgerà l'attività di valutazione del Programma);
- Il 15% dell'importo contrattuale, previa emissione di relativa fattura, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione del Rapporto Intermedio;
- Il 10% dell'importo contrattuale, previa emissione di relativa fattura, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione della Relazione di Sintesi;
- 15% dell'importo contrattuale, a conclusione del servizio, previa presentazione di fattura e consegna ed approvazione del Rapporto di Valutazione Finale;
- Il restante 50% dell'importo contrattuale con liquidazioni successive in rate annuali posticipate, previa emissione di relativa fattura, a seguito di consegna ed approvazione da parte dell'Autorità di Gestione dei prodotti previsti dall'art. 5 del Capitolato Tecnico di Appalto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione *"scissione dei pagamenti"*.

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” al loro interno delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell’Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga, a:

- *manlevare* e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all’amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il

corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 11 - Verifiche della fornitura

Il Responsabile Unico del Procedimento assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, e rilascia a tal fine il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "*Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia*", approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 14 - Penali

Il Rup procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 7 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- Carenze qualitative nell'esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dall'art. 5 che precede: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Modifiche non comunicate del gruppo di lavoro: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- Mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1000,00 a un massimo di euro 5000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via pec o con lettera raccomandata a.r. per la formale sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle

premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore* nascenti dall'esecuzione del *Contratto* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 16 - Risoluzione

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - Recesso e rinegoziazione

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € **3.500.000,00**.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 19 - Subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è consentito, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**, alle seguenti condizioni:

- il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;
- in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- deve essere indicata all'atto dell'offerta la terna dei subappaltatori e prodotta la relativa autocertificazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;

- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto
- è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 16.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 23 - INFORMATIVA ex Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno dei dati è il Direttore Vicario Area Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e Comunicazione.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Il Direttore Vicario Area Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e Comunicazione, in qualità di responsabile del trattamento dati, nominerà per conto del titolare il contraente quale responsabile esterno del trattamento dati: a tal fine verrà trasmesso al contraente apposito atto di nomina che diverrà parte integrante del contratto.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.